

DELIBERAZIONE N. 79 SEDUTA DEL 08/07/2016	OGGETTO DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 E SEGUENTI DEL C.C.N.L. 22/01/2004 NONCHE' DEI PRECEDENTI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI PER L'ANNO 2016
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto:

- che il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di valutazione della performance è stato oggetto di importanti modifiche sostanziali al testo legislativo nonché di numerose interpretazioni da parte dei competenti soggetti ed interlocutori istituzionali ed in particolare nella parte relativa alle fasce di differenziazione economica del personale in sede di valutazione e che alla data odierna il quadro normativo ed applicativo per le Autonomie locali presenta ancora ambiti di non chiarezza;
- con delibera n. 11/2012 la Civit ha evidenziato l'esigenza di pianificare strategicamente il sistema di valutazione del personale al fine di addivenire ad un evidente miglioramento teso al superamento della logica di mero adempimento;
- che la delibera di cui innanzi prende atto della difficoltà di immediata applicazione delle linee guida 150 in considerazione della eterogeneità, delle diversità organizzative e dimensionali delle amministrazioni, la formulazione di ulteriori indicazioni operative e applicative da parte della Civit avverrà in modo graduale, tenuto conto delle peculiarità strutturali di ciascuna amministrazione
- che ai sensi della normativa vigente le Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- che per essere efficace il sistema di valutazione deve collegarsi agli altri meccanismi operativi presenti nell'ente ma che non deve costituire un appesantimento degli adempimenti amministrativi correlati;
- che nell'attuale momento congiunturale e di impossibilità di destinare risorse al "fattore assunzionale e premiale" nasce l'esigenza di operare priorità strategiche orientate ai principi di ottimizzazione e di razionalizzazione delle risorse umane;

Preso atto che i modelli di valutazione del personale già in uso risultano conformi e coerenti con i contenuti delle deliberazioni della Civit e con i principi del D.Lgs. n. 150/2009;

Ritenuto pertanto, in attesa di un quadro normativo più chiaro sotto il profilo operativo in materia di performance applicata alle autonomie locali, di confermare i modelli di valutazione del personale, dei titolari di posizione organizzativa già in uso presso l'ente, secondo le modalità e i contenuti approvati e recepiti con i contratti decentrati sottoscritti;

Premesso che:

- in data 22/1/2004 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
- in data 9.5.2006 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al biennio economico 2004-2005;

- in data 11.4.2008 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Dato atto che il suddetto CCNL 22.1.2004 stabilisce all'art. 31, che " le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito definite come - risorse decentrate -) vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31/12/2003....." (comma 1) e che "...le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi...." (comma 2), individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Atteso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Ricordato inoltre che l'art.15 del CCNL 1.4.1999 del comparto autonomie locali stabilisce che presso ciascun ente sono annualmente destinate le risorse per sostenere le iniziative tese a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi in base a modalità e parametri specifici;

Preso atto:

- che l'attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a contrattazione in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti;
- che la maggior parte delle risorse decentrate di cui innanzi, che costituiscono la parte stabile del fondo, sono state determinate in modo automatico e senza margini di discrezionalità dal servizio personale;
- che nella cosiddetta parte variabile del fondo, sono contrattualmente previste fonti di alimentazione discrezionali e che richiedono pertanto una valutazione da parte dell'organo di governo e che, anche se già autorizzate per gli anni passati devono essere confermate di anno in anno per essere giuridicamente allocate in modo coerente con i dettati del vigente CCNL;

Visti:

- l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs 165/2001 , in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.
- Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento;

- l'articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che: "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno";

Visto che di conseguenza risulta opportuno procedere alla costituzione del fondo 2016;

Verificata quindi la necessità di fornire alcune linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate, come segue:

1. espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22.1.2004, secondo la quale "...tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane", affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.....";
2. individuazione, con riferimento alla sopra citata dichiarazione n. 2 del CCNL 22.1.2004, del Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale quale posizione competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;
3. autorizzazione, rivolta al predetto responsabile, a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15, fermo restando che, in assenza del nucleo di valutazione, la funzione del nucleo di valutazione è svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione OIV in forma associata con la Comunità Montana del Frignano e gli altri comuni aderenti alla stessa;
4. autorizzazione ad utilizzare compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, fino alla misura del 70%, a valere sulla parte variabile del fondo per il salario accessorio, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti, valutati per ciascuno degli anni, delle effettive esigenze di finanziamento del salario accessorio nonché delle effettive risorse di bilancio. Tale disposizione infatti, nell'ambito dell'autonomia disciplinaria degli Enti locali in materia di gestione delle economie derivanti dalla conversione dei predetti rapporti, rimette la facoltà di destinare - con proprio atto da ritenersi di natura organizzativo-gestionale di diritto privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 - al finanziamento del salario accessorio dei dipendenti le citate economie, oltre la misura prevista dall'art. 1,

comma 59, della Legge n. 662/1996. L'esercizio di tale facoltà destinataria è consentito dall'anno 1999;

5. autorizzazione ad utilizzare, per la parte stabile del fondo per le risorse decentrate, compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, nella misura del 70%, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, per i rapporti trasformati da full-time a part-time entro e non oltre il 31.3.1999 di cui all'articolo 15 lettera e del CCNL 1.4.1999 per le economie che concorrono a costituire le risorse stabili.;
6. autorizzazione ad utilizzare, per la parte stabile del fondo per le risorse decentrate, ai sensi di quanto previsto dall'art.4.2 del CCNL 05/10/2001 l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000;
7. possibilità di implementazione del fondo nella parte delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (prima parte) in presenza di incrementi stabili di dotazione organica, ovvero di costituzione di nuovi posti nella dotazione stessa, i cui importi sono individuati utilizzando come criteri di riferimento:
 - a) la quota media di salario accessorio relativa all'anno precedente, calcolata dividendo l'entità complessiva del fondo di alimentazione dell'accessorio relativo a tale anno per il numero delle posizioni dotazionali vigenti nell'anno in funzione di pervenire al computo dell'accessorio medio complessivo per singola posizione dotazionale,
 - b) il numero dei posti di nuova istituzione e la relativa categoria,
8. possibilità di implementazione del fondo nella parte variabile, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (seconda parte), in presenza:
 - di istituzione di nuovi servizi, utilizzando il criterio di cui al punto 5 con riferimento al numero ed alla tipologia di operatori temporaneamente utilizzati,
 - di incremento dei servizi già esistenti, attraverso il monitoraggio di standard oggettivi di qualità e/o di quantità resa;
9. autorizzazione a riverificare i requisiti per l'applicazione dell'art. 15, comma 5, con corrispondente facoltà di ridurre la quota di finanziamento individuata ai sensi del predetto articolo negli atti di Giunta di approvazione dei progetti o di individuazione dello specifico fabbisogno;
10. autorizzazione ad utilizzare sino al 50% degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazione, contratto di sponsorizzazione per la tesoreria ecc.;
11. possibilità di utilizzo dell'art. 27 del D.Lgs 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che prevede che "una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte restante e incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa, considerando come la funzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui al numero 4, destinando quindi il 30% delle economie realizzate all'applicazione dell'art.27 sopra citato;
12. autorizzazione ad utilizzare le somme provenienti dagli Enti terzi convenzionati per finanziare parte dei costi legati ai progetti specifici correlati;
13. applicazione dell'interpretazione di cui alla dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11.4.2008 con riferimento al ricalcolo delle percentuali di incremento del fondo basate sul monte salari;

Dato atto che, in seguito al trasferimento del personale del Comune di Montese addetto alle strutture socio assistenziali all'Unione Terre di Castelli, il fondo per la contrattazione decentrata e il salario accessorio, è stato proporzionalmente trasferito alla stessa Unione Terre di Castelli, come da delibera di GM 59 del 27/05/2016 nella misura esposta dalla seguente tabella

	Totale somme nel fondo di Montese	Somme trasferite 2015	Somme trasferite 2016 e ss.
Risorse di parte stabili trasferibili	154.279,06	15.878,15	53.662,28
Risorse di parte variabile trasferibili	10.989,30	1.131,00	3.822,37
		17.009,16	57.484,65

Visti:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1 ° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- la circolare della RGS nr. 20 dell'8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta "minusvalenza fissa") da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Rilevato che, come dimostrato nel prospetto di costituzione indicato nel dispositivo della presente determinazione, la quota di decurtazione consolidata a partire dall'anno 2015, riassuntiva di quanto operato negli anni 2011-2014, ai sensi della seconda parte dell'art 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 è pari ad euro 6.003,26;

Visto il limite è fissato dal comma 236 della legge di stabilità 2016 art.1 che prevede quanto segue:

236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Accertato quindi che, il trattamento accessorio dell'anno 2015 costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2016;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23/3/2016, la quale fornisce un primo chiarimento in merito alla riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, facendo presente che la stessa "andrà operata, sulla

base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al 1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale de/l'effettivo andamento";

Ricordato che per gli anni dal 2011 al 2014 è stata applicata la riduzione del personale cessato nel corso degli anni di riferimento, ex art. 9 del D.L. 78/2010 comma 2-bis, secondo la metodologia esposta nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/4/2011, quantificando l'eventuale riduzione con la percentuale di variazione della media aritmetica dei presenti nell'anno di riferimento rispetto alla media dei presenti dell'anno 2010, con medie calcolate col personale in servizio al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno e ritenuto di utilizzare tale metodologia anche per le (eventuali) cessazioni dell'anno 2016, rispetto alla media del personale dei presenti nell'anno 2015;

Ritenuto congruo calcolare la decurtazione sul personale in servizio per il 2015, prendendo a riferimento il fondo 2015 al netto della quota trasferita all'Unione Terre di Castelli, in quanto, se così non si facesse, verrebbe calcolata una percentuale di riduzione sulla somma trasferita che in realtà è da escludere da questa valutazione;

Ritenuto altresì congruo non computare nel calcolo del numero del personale il numero di dipendenti trasferiti all'Unione Terre di Castelli in sede di trasferimento della gestione del centro Melograno;

Dato atto di che la riduzione conseguente all'applicazione del comma 236 della legge di stabilità 2016 art.1 non è tagliata definitivamente ma congelata in attesa di nuove assunzioni, in accordo all'ultimo periodo del citato comma 236;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall'art 4, comma 2, del CCNL 5/10/2001 relativamente alla

Retribuzione individuale di Anzianità (RIA) e agli assegni ad personam in godimento, si può incrementare la parte stabile del Fondo, in linea con gli indirizzi della sopraccitata delibera di Giunta, tenuto pur sempre conto del limite del Fondo dell'anno 2015:

- anno 2015: si computano i relativi importi del personale cessato nell'anno, proporzionati in relazione ai mesi di cessazione 2016, per un totale di Euro 1.774,11;
- anno 2016: non si sono verificate cessazioni di dipendenti aventi nella retribuzione in godimento voci di Ria ed assegni ad personam annualizzabili;

Considerato che l'Ente:

- ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2016;
- nell'anno 2015 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2016 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;
- nell'anno 2015 ha rispettato il rapporto tra spese di personale e spese correnti della media degli anni 2011/2013 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2016 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

Atteso che, la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Ente e la conseguente capacità di spesa, ha consentito la conferma delle risorse derivanti dall'

applicazione dell' 1,2% del monte salari 1997 ai sensi dell'art.15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 (già determinato in ugual misura negli anni pregressi);

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n.8 del 23/03/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- la deliberazione di Giunta n. 38 del 23/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2018;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2016, così come definito con la presente, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Dato atto che è necessario, a questo punto, verificare il rispetto di cui all'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 nel suo duplice vincolo:

- il totale del salario accessorio non può superare l'importo dell'anno 2015;
- il totale del salario accessorio va ridotto automaticamente sulla base della riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile sulla base del turnover vigente;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza, per cui, al fine del rispetto del vincolo di cui all'art.9, comma 2 bis, andranno considerate trattamento accessorio sia la retribuzione di posizione che la retribuzione di risultato, indipendentemente dalla fonte di finanziamento (Fondo o bilancio);

Dato atto che il valore della retribuzione e di risultato attribuite nell'anno 2016 è inferiore a quello dell'anno 2015;

Effettuate, pertanto, le seguenti considerazioni:

	2015	2016
Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):		
PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio) ⁸	32	30
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre) ⁸	30	29
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA	31,00	29,50
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE	40,95%	4,84%
LIMITE 2010 ADEGUATO ALLA EVENTUALE RIDUZIONE DI PERSONALE	112.127	112.036
<i>RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 2-BIS DEL DL N. 78/2010</i>		4.472

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle 00.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del servizio interessato (Sig.ra Martini) per quanto concerne la regolarità tecnica ed il responsabile di ragioneria (Sig. Bernardoni), per quanto concerne la regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa e, in attesa che la contrattazione nazionale si attivi per recepire i nuovi principi del D.Lgs. n.150/2009 e in attesa che il quadro normativo sia più chiaro sotto il profilo operativo in materia di performance applicata alle autonomie locali, di applicare i modelli di valutazione del personale e , dei titolari di posizione organizzativa già in uso presso l'ente, secondo le modalità e i contenuti approvati e recepiti nelle precedenti sessioni contrattuali;
2. Di dare atto che i criteri di valutazione del personale attualmente vigenti risultano conformi e coerenti con i contenuti delle deliberazioni della Civit con i principi del D.Lgs. n. 150/2009 e dal CCNL 31.7.2009: grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG (ora piano della performance) e valutazione del merito;
3. Di fornire, pertanto, al Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale, apposite linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate, come segue:
 - a. espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22.1.2004, secondo la quale "...tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane", affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.....";
 - b. individuazione, con riferimento alla sopra citata dichiarazione n. 2 del CCNL 22.1.2004, del Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale quale posizione competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;
 - c. autorizzazione, rivolta al Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale, a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15;

- d. autorizzazione ad utilizzare, per la parte stabile del fondo per le risorse decentrate, ai sensi di quanto previsto dall'art.4.2 del CCNL 05/10/2001 l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000;
- e. la funzione del nucleo di valutazione è svolta dall'OIV;
- f. autorizzazione ad utilizzare compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, fino alla misura del 70%, a valere sulla parte variabile del fondo per il salario accessorio, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti, valutati per ciascuno degli anni, delle effettive esigenze di finanziamento del salario accessorio nonché delle effettive risorse di bilancio. Tale disposizione infatti, nell'ambito dell'autonomia disciplinaria degli Enti locali in materia di gestione delle economie derivanti dalla conversione dei predetti rapporti, rimette la facoltà di destinare - con proprio atto da ritenersi di natura organizzativo-gestionale di diritto privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 – al finanziamento del salario accessorio dei dipendenti le citate economie, oltre la misura prevista dall'art. 1, comma 59, della Legge n. 662/1996. L'esercizio di tale facoltà destinataria è consentito dall'anno 1999;
- g. autorizzazione ad utilizzare, per la parte stabile del fondo per le risorse decentrate, compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, nella misura del 70%, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, per i rapporti trasformati da full-time a part-time entro e non oltre il 31.3.1999 di cui all'articolo 15 lettera del CCNL 1.4.1999 per le economie che concorrono a costituire le risorse stabili.;
- h. possibilità di implementazione del fondo nella parte delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (prima parte) in presenza di incrementi stabili di dotazione organica, ovvero di costituzione di nuovi posti nella dotazione stessa, i cui importi sono individuati utilizzando come criteri di riferimento:
- la quota media di salario accessorio relativa all'anno precedente, calcolata dividendo l'entità complessiva del fondo di alimentazione dell'accessorio relativo a tale anno per il numero delle posizioni dotazionali vigenti nell'anno in funzione di pervenire al computo dell'accessorio medio complessivo per singola posizione dotazionale,
 - il numero dei posti di nuova istituzione e la relativa categoria,
- i. autorizzazione a verificare i requisiti per l'applicazione dell'art. 15, comma 5, con corrispondente facoltà di ridurre la quota di finanziamento individuata ai sensi del predetto articolo negli atti di Giunta di approvazione dei progetti o di individuazione dello specifico fabbisogno;
- j. autorizzazione ad utilizzare sino al 50% degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazione, contratto di sponsorizzazione per la tesoreria ecc.;
- k. possibilità di utilizzo dell'art. 27 del D.Lgs 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che prevede che "una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e

innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte restante e incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa, considerando come la funzione dell'OIV di cui al numero 4, destinando quindi il 30% delle economie realizzate all'applicazione dell'art.27 sopra citato;

- l. autorizzazione ad utilizzare le somme provenienti dagli Enti terzi convenzionati per finanziare parte dei costi legati ai progetti specifici correlati;
- m. applicazione dell'interpretazione di cui alla dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11.4.2008 con riferimento al ricalcolo delle percentuali di incremento del fondo basate sul monte salari;
- n. di disporre il congelamento di parte delle risorse per salario accessorio disponibili nell'anno 2016 per la somma complessiva di €4.472,00 in ossequio a quanto previsto dall'art.1 comma 236 della legge di stabilità 2016 andando a recuperare la somma dalla riduzione proporzionalmente sulle risorse di parte stabile in accordo con quanto previsto dalla Circolare n.12 del 15/04/2011 della Ragioneria Generale dello Stato
- o. di confermare la decurtazione del fondo, sia nella parte stabile che nella parte variabile, per il trasferimento di personale dal Comune di Montese all'Unione Terre di Castelli, come da delibera di GM 59 del 27/05/2016;

4. Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di gestire la sessione negoziale 2016 come segue:

- di attenersi, per le materie di contrattazione, a quelle previste dalla legge, e segnatamente dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, e precisate dal D. Lgs. n.141/2011, nonché secondo quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'art. 2 del D.L. 95/2012, ed a quelle previste dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'utilizzo del fondo risorse decentrate dovrà essere effettuato nel puntuale rispetto dei CCNL, e delle norme di legge vigenti ed in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità ed altri istituti contrattuali al personale dipendente avente un titolo laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- di valorizzare le prestazioni individuali e di selettività al fine di garantire un continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. Le trattative dovranno essere orientate al presidio dell'efficienza e del miglioramento dei servizi nella realizzazione degli obiettivi strategici dell'ente, privilegiando la progettualità specifica collegata alla realizzazione di progetti mirati ad obiettivi che soddisfino le esigenze prioritarie dell'Amministrazione;
- nella distribuzione delle risorse del fondo 2016 dovrà essere posta particolare attenzione affinché possa prevalere la funzione incentivante oggi principalmente collegata ad obiettivi di miglioramento della performance e agli obiettivi strategici annualmente individuati dall'Amministrazione da collegarsi alla valutazione della performance individuale ed organizzativa;
- le parti prendono atto che le Amministrazioni individuano all'interno del piano della performance alcuni obiettivi di rilievo, che si definiscono "strategici", che saranno oggetto di destinazione di specifiche risorse del fondo e che, per la loro natura, non coinvolgono la generalità del personale dipendente.

- si ribadisce che l'istituto delle indennità per specifiche responsabilità è da collocarsi in un'ottica di significativa rilevanza e che dovrà essere riconosciuto ad un numero ristretto di dipendenti ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, siano state attribuite responsabilità aggiuntive rispetto a quelle già previste nelle declaratorie della categoria di appartenenza;
 - stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dell'art.9 del D.L. 78/2010, non si ritiene opportuno programmare progressioni economiche orizzontali che determinerebbe un inopportuno ingessamento delle risorse di parte stabile.
5. Di dare atto che, anche per l'anno 2016, l'Amministrazione in considerazione dell'impegno del personale dipendente nella realizzazione di iniziative di miglioramento dei servizi all'utenza esterna ed interna, a fronte di sempre più stringenti e vincolanti limitazioni normative e finanziarie e, in coerenza con l'innalzamento quali-quantitativo dei servizi, conferma le risorse previste dall'art.15 comma 2 del CCNL 1.4.2009 nella misura pari all' 1,2% del monte salari del 1997;
 6. Di dare atto che si ritiene che la contrattazione stante il complesso quadro normativo di riferimento in premessa richiamato, nelle more dei rinnovi dei CCNL, possa mantenere gli ambiti applicativi previsti dalla vigente normativa contrattuale nazionale in vigore, resi conformi alle disposizioni del D.Lgs.150/2009;
 7. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale a costituire, di conseguenza, i fondi per le risorse decentrate l'anno 2016 come da importi risultanti nell'allegato tabella "Allegato A" alla presente delibera.
 8. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione del presente documento di indirizzo, in conformità allo stesso.
 9. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000, salvo nella parte in cui è previsto che gli atti da annullare o disapplicare siano collegati all'adozione di nuovi atti da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale; nel qual caso l'efficacia è rinviata al momento dell'adozione di tali atti.

COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Allegato alla delibera n.79 dell'08/07/2016

COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2016

FONDO AL LORDO DELLE SOMME DA TRASFERIRE NEI FONDI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004 e art. 4 CCNL di parte economica biennio 2004/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, art. 4 del CCNL 2004/2005 risulta così costituito:

1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la precedente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 CCNL del 22/01/2004 e con le integrazioni previste:

Risorse certe, stabili e continue - art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004					
CCNL	RIFERIMENTI			DESCRIZIONE	2016
	Art.	Com.	Let.		
CCNL 1.4.1999	15	1	a	importi dei fondi di cui all'art. 31, c 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6 luglio 1995, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, c 57 e seguenti della L. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso articolo 31 comma 2 già destinate al personale delle ex qualifiche 7 ^a e 8 ^a che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative	47.873,53
CCNL 1.4.1999	15	1	b	risorse aggiuntive destinate a salario accessorio nel 1998 (art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 16/7/96)	2.526,15
CCNL 1.4.1999	15	1	g	l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 1996;	9.001,17
				livello economico differenziato al personale A.T.A.	

COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Allegato alla delibera n.79 dell'08/07/2016

COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2016

CCNL 1.4.1999	15	1	j	un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997 , esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999	3.082,19
CCNL 1.4.1999	15	5		In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche , gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio	5.091,95
CCNL 5.10.2001	4	1		Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all' 1,1 % del monte salari dell'anno 1999 , esclusa la quota relativa alla dirigenza.	7.464,12
CCNL 5.10.2001	4	2		Le risorse sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.	11.771,09
CCNL 22.1.2004	32	1		risorse decentrate previste da art. 31, c. 2, sono incrementate dall'anno 2003 di importo pari a 0,62 % monte salari esclusa dirigenza, riferito anno 2001 .	4.614,62
CCNL 22.1.2004	32	2		Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate al punto precedente e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza	3.721,47

COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Allegato alla delibera n.79 dell'08/07/2016

COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2016

CCNL 1.4.1999	14	4		A decorrere dal 31/12/1999 le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% . I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15	223,93
CCNL 9.5.2006	4	1		incremento risorse pari al 0,5% monte salari 2003 (se spesa personale <39% entrate correnti) dal 1-1-2006	3.827,77
CCNL 11.4.2008	8	2		incremento risorse pari al 0,6% monte salari 2005 a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per l'anno 2008 (se rispettato Patto di stabilità interno ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%)	5.479,38
Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22/01/2004				Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale	3.716,79
	9	2	bis	riduzione percentuale fondo in base al personale	- 6.003,26
TOTALE FONDO CONSOLIDATO					102.390,89

COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Allegato alla delibera n.79 dell'08/07/2016

COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2016

ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004 e art. 4 CCNL di parte economica biennio 2004/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, art. 4 del CCNL 2004/2005 risulta così costituito:

1. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 del CCNL 2004/2005 così composte

Risorse eventuali e variabili - art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004					
CCNL	RIFERIMENTI			DESCRIZIONE	2016
	Art.	Com.	Let.		
CCNL 1.4.1999	15	1	d	introiti derivanti dall'applicazione dell' art.43 della legge 449/1997 con particolare riferimento a contratti di sponsorizzazione , etc. (CAP.661 + CAP.664)	6.950,00
CCNL 1.4.1999	15	1	e	le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (20%) ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;	
CCNL 1.4.1999	15	1	m	eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14	

COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Allegato alla delibera n.79 dell'08/07/2016

COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2016

CCNL 1.4.1999	15	2		In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 , esclusa la quota relativa alla dirigenza	7.166,93
CCNL 1.4.1999	15	5		In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio	
	9	2	bis	riduzione percentuale fondo in base al personale	
				TOTALE RISORSE VARIABILI	14.116,93
				TOTALE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA	116.507,83

COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Allegato alla delibera n.79 dell'08/07/2016

COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2016

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DA CONGELARE EX ART.1 COMMA 236 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

	2015	2016
Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):		
PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)⁸	32	30
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)⁸	30	29
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA	31,00	29,50
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE		4,84%
LIMITE 2010 ADEGUATO ALLA EVENTUALE RIDUZIONE DI PERSONALE		112.036
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO		4.472

	2016
Taglio necessario rispetto al 2015	4.472,38

<i>Proporzione stabile sul totale</i>	85,46%	3.822,16
<i>Proporzione variabile sul totale</i>	14,54%	650,22
Taglio da applicare		4.472,38